



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



**GARA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA SUL LIBERO
MERCATO, A SERVIZIO DELLE
UTENZE DEL CONSORZIO DI
BONIFICA CENTRO PER UN PERIODO
DI 18 MESI**

CAPITOLATO TECNICO



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



Sommario

PREMESSA.....	2
1. DEFINIZIONI.....	2
2. OGGETTO DELLA GARA	4
3. DURATA DELLA FORNITURA.....	5
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	5
2. PUNTI DI PRELIEVO E PRELIEVI ATTESI DI ENERGIA ELETTRICA	6
3. IMPORTO STIMATO PER LA FORNITURA.....	8
4. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	9
5. SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO	12
6. GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA	12
7. CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO	13
8. ASSISTENZA ALLA FORNITURA	16
9. VERIFICHE ISPETTIVE	17
10. NUOVE CONNESSIONI ED UTENZE TEMPORANEE	18
11. FATTURAZIONE.....	19
12. PAGAMENTI.....	21
13. FLUSSO DATAMART	22
14. VOLTURE.....	22



PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di energia elettrica sul libero mercato, a servizio delle Utenze del Consorzio di Bonifica Centro per un periodo di 18 mesi. Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento, nel Disciplinare di gara e nello Schema di Contratto riportante le Condizioni Generali.

1. DEFINIZIONI

Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali riportate nello Schema di Contratto, si applicano le seguenti ulteriori definizioni:

- a) **ARERA:** l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i.
- b) **Data di Attivazione della fornitura:** data di inizio dell’erogazione dell’energia elettrica.
- c) **Distributore Locale:** è l’esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica sulle reti di distribuzione.
- d) **Fascia/e Oraria/e:** fasce orarie di consumo così come definite nella Tabella 6 del TIV e alla deliberazione dell’ARERA n. 181/06 e s.m.i..
- e) **Fornitore:** l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto previsto nella stessa.
- f) **Fornitura a Prezzo Variabile a 18 mesi:** Fornitura di energia elettrica della durata di 18 mesi continuativi durante i quali il corrispettivo relativo alla quota energia varia mensilmente.
- g) **Garanzia di Origine (GO):** ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 28/11 e così come definita ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è il documento di cui all’art. 15 della Direttiva n. 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia.
- h) **GME:** è la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 79/99.
- i) **GSE:** è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04.



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



- j) Ordine Diretto d'Acquisto (ODA):** è l'ordinativo di Fornitura - ed i relativi allegati - inviato al Fornitore.
- k) Perdite di Rete:** (c.d. perdite di rete standard) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l'obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS.
- l) PUN:** Media dei prezzi zonali di Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere.
- m) PUNIndex (o PUN medio mensile):** è la media aritmetica mensile, espressa in Euro/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori orari del PUN, rilevati sulla piattaforma telematica: Mercato Elettrico - Mercato Elettrico a Pronti (MPE) - Mercato del Giorno Prima (MGP). Tale quotazione, al momento di pubblicazione del presente bando, risulta pubblicata sul sito internet del GME tra i dati di sintesi MPE-MGP – riepilogo; colonna media dei Prezzo d'acquisto PUN (€/MWh) della sintesi mensile, nella sezione Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche.
- n) Punto di Prelievo:** così come definito all'art. 1 del TIT e ripartito per tipologia d'utenza all'art. 2.2 del medesimo TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad un'Amministrazione pubblica individuata dall'art. 1, D.Lgs. n. 165/01 e identificato in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery) e dall'anagrafica richiesta nell'Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati.
- o) Quantitativo Stimato del Contratto:** valore complessivo presunto della fornitura di 18 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Variabile a 18 mesi) espresso in kWh, indicato nell'Ordinativo di Fornitura dall'Amministrazione Contraente o, per essa, dall'Unità Ordinante.
- p) TIT (Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione):** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA 654/2015/R/eel e s.m.i. "Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023".
- q) TIS (Testo Integrato Settlement):** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/elt n. 107/09 e s.m.i. "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



l'energia elettrica in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)".

- r) **TIV (Testo Integrato Vendita):** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 301/2012/R/eel e s.m.i. "Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali".
- s) **Terna:** è la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che gestisce la rete di trasmissione nazionale.
- t) **Utenze Multiorarie:** sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base oraria o per Fasce Orarie (F1, F2, F3).

2. OGGETTO DELLA GARA

1. Oggetto della presente gara è la **fornitura di energia elettrica sul libero mercato, a servizio delle Utenze del Consorzio di Bonifica Centro per un periodo di 18 mesi.**
2. Il **Consorzio di Bonifica Centro**, istituito ai del R.D. n. 215 del 1933 e dall'artt. 857 e 862 cod. civ., **esercita un servizio di pubblica utilità** quale quello dell'irrigazione, della sicurezza idraulica del territorio, della depurazione dei reflui civili e della tutela ambientale, perciò, la tipologia degli impianti che esso gestisce è da considerarsi **NON DISALIMENTABILE**.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del Titolo IV del Testo integrato morosità elettrica (TIMOE), il Consorzio di Bonifica Centro, infatti, è ricompreso all'interno della categoria C "altri clienti finali diversi da quelli identificati ai precedenti punti a) e b), per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall'impresa distributrice, non è stata prevista da parte della medesima impresa distributrice la sospensione della fornitura in relazione alla funzioni di pubblica utilità svolta dai medesimi";
Pertanto, il fornitore dovrà provvedere a comunicare al distributore locale la condizione di **NON DISALIMENTABILITA'** di tutte le utenze oggetto della fornitura.
3. Il Fornitore dovrà, altresì, assicurare, in relazione alla fornitura oggetto dell'appalto la consulenza e l'assistenza per la tutela degli interessi del Consorzio di Bonifica Centro nei confronti di



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



TERNA, del Distributore locale o di altri soggetti, per il mancato rispetto degli standard di qualità della fornitura e ogni eventuale assistenza procedurale fosse necessaria ad ottenere una pronta risposta per il disbrigo di aspetti tecnico- commerciali inerenti il vettoriamento di energia sui punti di prelievo quali: nuove attivazioni utenze, disdette, vulture, aumenti di potenza, modifica tensione di fornitura, spostamento presa, verifiche sulla qualità dell'energia erogata, autolettura, reportistiche. Per le operazioni di competenza del distributore, come previsto dalla normativa vigente dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), il fornitore dovrà fare da tramite nei confronti delle società di distribuzione assumendo la qualifica di unico interlocutore per la stazione appaltante. Il Fornitore si impegna ad eseguire l'appalto in ottemperanza alle previsioni ed alle disposizioni previste dai documenti di gara e di questo capitolato.

3. DURATA DELLA FORNITURA

1. La fornitura avrà durata di 18 mesi decorrenti dalla data di attivazione, così come indicato al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
2. È escluso il rinnovo automatico del Contratto.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

1. La fornitura in oggetto sarà aggiudicata ai sensi dell'art.108, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii., ovvero in favore del concorrente che avrà presentato **il maggior ribasso in percentuale sullo Spread posto a base d'asta pari a 20 €/MWh**, Unico per le fasce orarie F1, F2, F3 e per tutta la durata dell'appalto (18 mesi);

<i>Spread</i> Unico posto a base d'asta
20 €/MWh



2. PUNTI DI PRELIEVO E PRELIEVI ATTESI DI ENERGIA ELETTRICA

1. L'energia elettrica verrà fornita ai Punti di Prelievo riportati nell'*Allegato 1* caratterizzati da: codice POD, potenza impegnata, potenza disponibile, ubicazione, comune, provincia, livello di tensione, gestore attuale, distributore, consumo stimato per fascia F1, F2 ed F3, consumo annuo ed aliquota iva da applicare per ciascuna utenza. Tutte le utenze oggetto della fornitura sono:
 - **Utenze Multiorarie**, ovvero Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale per Fasce Orarie (F1, F2, F3).
2. In particolare, i POD oggetto della fornitura sono in totale 88 di cui, 59 in bassa tensione e 29 in media tensione, come riportato nell'*Allegato 1*.
3. In relazione alla funzione di pubblica utilità svolta dal Consorzio di Bonifica Centro, come evidenziato nell'articolo 2, comma 2 del presente Capitolato, tutte le utenze hanno carattere di **NON DISALIMENTABILITA'** della fornitura.
4. Il Consorzio di Bonifica Centro ha effettuato la migliore stima dei consumi annuali per ogni Punto di Prelievo sulla base di un'accurata analisi dei consumi dell'anno 2023. I prelievi annuali stimati ammontano complessivamente a **11.490.983 kWh**.

La stima è riassunta nella tabella sottoindicata che contiene i prelievi attesi di energia mensili totali suddivisi per fasce, come definite dalla Del. AEEGSI 181/06, espressi in kWh.

MESE	F1 (kWh)	F2 (kWh)	F3 (kWh)	F1 + F2 + F3 (kWh)
Gennaio	139.056	109.912	162.977	411.945
Febbraio	135.166	111.341	142.434	388.940
Marzo	187.457	142.965	190.143	520.565
Aprile	156.000	143.548	235.276	534.824
Maggio	303.546	234.743	312.260	850.549
Giugno	397.399	290.248	404.596	1.092.243
Luglio	637.254	535.885	833.136	2.006.275
Agosto	616.735	463.822	759.836	1.840.392
Settembre	442.870	363.546	503.907	1.310.323
Ottobre	394.045	289.641	447.724	1.131.410



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



<i>Novembre</i>	263.793	189.574	305.523	758.890
<i>Dicembre</i>	186.954	161.157	296.516	644.627
TOTALE 12 mesi	3.860.275	3.036.380	4.594.328	11.490.983
TOTALE 18 mesi	5.790.412	4.554.570	6.891.492	17.236.474

La suddivisione percentuale dei consumi nelle tre fasce orarie determinata sulla base dei consumi 2023 è pari a:

F1: 33,6 %

F2: 26,4 %

F3: 40,0 %

I quantitativi di energia, che costituiscono il fabbisogno complessivo annuo dei punti di prelievo riportati nell'*Allegato 1*, sono da considerarsi presunti.

I quantitativi totali per tutto il periodo della fornitura sono stati stimati su un arco temporale di 18 mesi e ammontano complessivamente a **17.236.474 kWh**.

Tale quantità può essere soggetta a variazioni in dipendenza del livello di attività svolta dal Consorzio di Bonifica Centro, soprattutto per nuove attivazioni o dismissioni di impianti.

Il totale dei prelievi di cui sopra potrà conseguentemente subire variazioni in eccesso o in difetto. Tale circostanza non potrà costituire in nessun caso motivo di interruzione per aumento o per mancata/ridotta fornitura o ancora per non adeguatezza del prezzo di appalto, a prescindere dal consumo finale a consuntivo e/o condizioni di mercato.

- Al mancato raggiungimento e/o superamento delle quantità sopraindicate o alle variazioni del numero e della tipologia dei punti di fornitura, nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento, oltre a quanto pattuito e previsto nel presente Capitolato, dovendo l'appaltatore comunque fornire alle medesime condizioni contrattuali derivanti dall'aggiudicazione una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per tutta la durata del contratto, le necessità di tutte le utenze oggetto della fornitura.



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



6. Non è ammessa pertanto alcuna penale e/o risarcimento e/o costo aggiuntivo in caso di scostamento dal profilo di consumo, di variazione dalle quantità stimate in fase di gara o di modifica del numero e della tipologia dei punti di fornitura.

Il Consorzio di Bonifica Centro non è quindi vincolato al rispetto dei prelievi attesi di energia.

Sarà facoltà della stazione appaltante in vigenza del contratto chiedere la cessazione della fornitura in alcuni punti di prelievo e/o l'aggiunta di ulteriori punti di prelievo.

Ogni eventuale nuova utenza dovrà essere inserita tra quelle servite dal fornitore alle stesse condizioni previste dal contratto d'appalto.

È fatto obbligo al Fornitore accettare tale condizione mantenendo gli stessi prezzi e condizioni contrattuali.

3. IMPORTO STIMATO PER LA FORNITURA

1. Gli importi effettivi per la fornitura saranno contabilizzati e pagati a consumo per singola fascia secondo le indicazioni del presente Capitolato.
2. Le quantità presunte di energia da fornire nell'intero periodo contrattuale sono quelle riportate al precedente articolo 5.
3. **L'importo totale della fornitura, da ritenersi puramente indicativo in quanto gli importi effettivi per la fornitura saranno contabilizzati a consumo, è stato stimato pari ad euro 3.000.000,00 € l'anno, per un totale di euro 4.500.000,00 € per i 18 mesi anni di fornitura.**
4. Gli importi di cui sopra sono da intendersi al netto di IVA.
5. L'importo onnicomprensivo è stato determinato sulla base della spesa relativa all'energia elettrica sostenuta dal Consorzio di Bonifica Centro nell'anno 2023, come riportato nell'*Allegato I*.
6. Per la specificità del presente appalto (sola fornitura di energia elettrica) non sono previsti rischi da interferenze, non è da elaborare il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e conseguentemente i connessi oneri per la sicurezza determinati dalla stazione appaltante sono pari a zero.
7. I prezzi offerti dal fornitore si intendono invece comprensivi dei "costi di sicurezza aziendali", definibili come oneri aziendali della sicurezza correlati all'esecuzione della fornitura.



4. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Gli Ordinativi di Fornitura (Ordine Diretto d'Acquisto, ODA) dovranno essere comprensivi dell'indicazione dei Punti di Prelievo e dei relativi Quantitativi Stimati secondo il dettaglio di cui all'*Allegato 1 – Elenco dei Punti di Prelievo x energia elettrica*.
2. L'Amministrazione, contestualmente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, rilascia al Fornitore le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento in conformità alla normativa vigente.
3. In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali oltre alla richiesta di applicazione, da esercitare nell'*Allegato 1 – Elenco dei Punti di Prelievo per energia elettrica*, ai fini del godimento dell'agevolazione/esenzione è obbligatorio allegare all'ODA la relativa dichiarazione fiscale e/o la documentazione attestante il diritto all'agevolazione/esenzione. Nel caso la dichiarazione fiscale e/o la documentazione venga inviata successivamente all'emissione dell'ODA, l'agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile previa verifica del fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.

In particolare, hanno diritto ad un'aliquota d'iva ridotta e pari al 10%, le utenze che il Consorzio di Bonifica Centro utilizza esclusivamente per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, come disciplinato dal n.103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni. Tali utenze sono elencate nell'*Allegato 1*.

4. La durata degli ordinativi di fornitura sarà di 18 mesi.

Con esclusivo riferimento alle utenze (Punti di Prelievo – POD) che si trovano già in fornitura con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. utenze attive), si precisa che la nuova fornitura potrà avvenire esclusivamente a decorrere dal primo giorno solare del mese (ad es.: 1° gennaio, 1° febbraio, ecc.). Il Fornitore s'impegna a pianificare l'attivazione della fornitura di energia elettrica secondo l'ordine cronologico di ricezione degli Ordinativi di Fornitura emesso dal Consorzio Di Bonifica Centro che dovranno essere emessi entro il giorno 5 del mese precedente la data di attivazione della relativa fornitura.



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



5. Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risultasse inferiore o superiore al Quantitativo Stimato del contratto, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore, il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture e a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nello Schema di Contratto e nei relativi allegati.
6. Resta comunque inteso che, ricevuti gli Ordinativi di Fornitura nei limiti del Quantitativo complessivo, il Fornitore sarà obbligato ad erogare l'energia elettrica effettivamente richiesta per 18 mesi consecutivi a partire dalla data di attivazione della fornitura.
7. Qualora alla data di attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, l'Amministrazione non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica e conseguentemente la fornitura non abbia avuto inizio (ad esempio a causa di switching passivo subito dal Fornitore), limitatamente a detti punti di prelievo, il relativo Ordinativo di Fornitura, non avrà più validità e il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. In tali casi il Fornitore – preso atto della situazione – è tenuto ad avvisare l'Amministrazione Pubblica e/o l'Unità Ordinante e ad assisterla, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura. Nel caso in cui la segnalazione di mancato svincolo pervenga dall'Amministrazione, la stessa dovrà essere trasmessa al più tardi entro il primo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di richiesta di attivazione della fornitura, in forma scritta - trasmessa anche via PEC o mail - e corredata da documentazione del fornitore uscente che attesti il mancato svincolo. Successivamente a tale data nulla potrà essere preteso dall'Amministrazione contraente e la fornitura sarà eseguita per tutta la durata contrattuale.
8. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione o al Distributore Locale oppure a forza maggiore o caso fortuito, verrà disattesa la data di attivazione indicata nell'Ordinativo di fornitura, limitatamente ai punti di prelievo coinvolti, il Fornitore s'impegna a darne comunicazione all'Amministrazione indicando, inoltre, la prima data tecnicamente utile per procedere all'attivazione della fornitura e assistendola, ove possibile, all'eventuale integrazione ovvero alla predisposizione di un nuovo Ordinativo.



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



9. Fatto salvo quanto previsto nei due punti precedenti, una volta che il singolo Ordinativo di Fornitura sia divenuto irrevocabile ai sensi di quanto indicato nelle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà iniziare l'erogazione di energia elettrica dalla data di attivazione della fornitura richiesta dall'Amministrazione Contraente e dettagliata nell'Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione delle penali previste nel Contratto.
10. Gli Ordinativi di Fornitura emessi dall'Amministrazione Contraente dovranno essere riferiti unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Prelievo. Qualora nell'Ordinativo di Fornitura non siano indicati i Punti di Prelievo da approvvigionare o non sia completa la relativa anagrafica, il Fornitore - limitatamente a detti Punti di Prelievo - non dovrà darvi esecuzione dandone comunicazione scritta, trasmessa anche via PEC o mail all'Amministrazione Contraente e/o alla relativa Unità Ordinante secondo tempistiche rapide ed urgenti.
11. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita e intelligibile evidenza del tipo di fornitura, a Prezzo Variabile a 18 mesi, all'interno del documento di fatturazione.
12. Nell'ambito del presente Contratto non è consentita l'attivazione di utenze di cui alla lettera a), art. 2, comma 2, del TIT (cd. utenze domestiche).
13. Il Consorzio Di Bonifica Centro, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, dichiara inoltre di aver provveduto a risolvere (recesso o disdetta) il precedente contratto di fornitura di energia elettrica compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte dell'aggiudicatario, che pertanto viene completamente manlevato da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione ai sensi della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 302/2016 e s.m.i.
14. Il fornitore si impegna a soddisfare l'intero fabbisogno effettivo del Consorzio Di Bonifica Centro in termini di energia elettrica e di potenza, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto, ivi incluse le ulteriori utenze in essere che dovessero essere attivate, nonché quelle non ancora in essere che saranno anche esse trasferite al soggetto aggiudicatario dopo attivazione.
Qualora dopo la sottoscrizione del contratto e l'avvio effettivo della fornitura, tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti per cause dipendenti direttamente dal fornitore o indirettamente da mutate condizioni di approvvigionamento o più in generale di mercato nelle quali il fornitore dovesse rimanere coinvolto, questi si impegna a corrispondere al Consorzio Di



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



Bonifica Centro gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto del Consorzio Di Bonifica Centro al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

5. SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO

1. Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s’impegna per conto dell’Amministrazione contraente, a stipulare e mantenere attivi per tutta la durata della fornitura, i contratti necessari all’attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati in modo trasparente dal Fornitore a carico dell’Amministrazione Contraente secondo quanto stabilito nel successivo art. 9.

6. GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA

1. Le fasce orarie F1, F2 ed F3, come definite al precedente art. 1, potranno essere modificate a seguito e in conformità alle eventuali variazioni introdotte dall’ARERA.
2. Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti ai contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d’ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell’esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all’art. 1, del TIT.
3. Il Distributore Locale di ciascun Punto di prelievo è responsabile della misura dell’energia elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall’ARERA. I parametri di qualità dell’energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall’ARERA. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione, non imputabili a responsabilità del Fornitore, non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore all’amministrazione. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all’Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata. Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo previsto nel Contratto.

4. L'energia elettrica fornita dal Fornitore all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente con il proprio distributore locale, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
5. Il Consorzio Di Bonifica Centro, su richiesta, rilascerà alla società aggiudicatrice e fornitrice del servizio la documentazione opportuna indicante le quantità di energia consumata e differenziata per ore di picco e ore di fuori picco e coerente con le disposizioni stabilite per l'assegnazione del corrispettivo mercato della capacità produttiva dell'energia. Nell'eventualità in cui questi dati non saranno resi disponibili da parte del Consorzio Di Bonifica Centro sarà cura del gestore produrre tali dati. In assenza di comunicazione, il fornitore applicherà il corrispettivo del mercato di capacità medio del proprio portafoglio clienti.
6. In ogni caso, gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo: tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, micro- interruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento dei punti di prelievo del Consorzio Di Bonifica Centro alla rete elettrica, attengono ai rapporti tra il Consorzio Di Bonifica Centro e il gestore della rete competente alla quale le utenze del Consorzio Di Bonifica Centro sono collegate.

7. CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell'energia elettrica è il prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica che viene acquistata sul mercato della Borsa Elettrica Italiana (Ipx), per ciascuna ora, e pubblicato sul sito internet www.mercatoelettrico.org.
2. I corrispettivi dovuti al Fornitore dal Consorzio Di Bonifica Centro per le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicizzati al PUN medio mensile (o PUNindex) e suddivisi per fascia di consumo F1, F2 ed F3.



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



Nella tabella sottostante si riporta la formula di calcolo dei corrispettivi per ciascuna utenza (Utenze Multiorarie), espressa come somma:

- A) **del PUN medio mensile (o PUNindex) suddiviso per fasce (F1, F2 ed F3)**, ovvero il valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al “Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003”, nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MPE-MGP).
- Tale valore è pubblicato mensilmente sul sito del GME (Gestore dei Mercati Energetici), nella sezione “Esiti dei mercati e statistiche” – “Statistiche - Prezzo medio per Fasce”;
- B) **dello Spread Unico (S) sulle tre fasce F1, F, F3** offerto dal fornitore aggiudicatario espresso in Euro/MWh.

UTENZE MULTIORARIE		
<i>F1 (kWh)</i>	<i>F2 (kWh)</i>	<i>F3 (kWh)</i>
$\text{PUN}_{\text{medio mensile F1}} + \text{Spread}$ <i>Unico</i>	$\text{PUN}_{\text{medio mensile F2}} + \text{Spread}$ <i>Unico</i>	$\text{PUN}_{\text{medio mensile F3}} + \text{Spread}$ <i>Unico</i>

3. L'Amministrazione Contraente, con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, s'impegna al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei contratti di fornitura. I detti rilasci avverranno a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell'eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al precedente comma 2.



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



4. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 2, sono totalmente a carico dell'Amministrazione Contraente:
- oneri di trasporto e distribuzione;
 - perdite di rete;
 - oneri di dispacciamento (escluso sbilanciamento);
 - imposte erariali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché l'IVA, salvo esclusioni di legge;
 - oneri di sistema posti espressamente a carico del Cliente del mercato libero e fatte salve eventuali agevolazioni per i settori energivori (ASOS, ARIM, UC3 e UC6);
 - tutte le componenti "passanti", relative al mercato libero, poste espressamente a carico del cliente da parte dell'ARERA.
5. Sono già compresi nei corrispettivi di fornitura di cui al comma 2:
- oneri di sbilanciamento (art. 40 del 111/06 ARERA);
 - oneri di commercializzazione e vendita (quale ad esempio la componente PCV di cui all'Allegato A alla delibera n. 156/07 e s.m.i. dell'ARERA);
 - non arbitraggio (artt. 41 e 41-bis del 111/06 ARERA);
 - oneri per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (art. 43 del 111/06 ARERA);
 - oneri in materia di emissione CO₂ (Direttiva 2003/87/CE);
 - oneri relativi al sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili di energia (Certificati Verdi) di cui all'art. 11 co. 1 del D. Lgs. N. 79/99 e s.m.i.;
 - oneri di interconnessione e di congestione delle reti, import, CIP 6.
6. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate. Resta salva la facoltà per il Fornitore di concordare con l'Amministrazione Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura.
7. Il Fornitore dovrà riportare in fattura – in caso di Fatturazione elettronica (cd. FEPA) eventualmente anche in allegato al flusso XML – il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati o stimati dal Distributore Locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



fatturazione, potrà stimare i consumi sulla base del Quantitativo Stimato del contratto, ovvero utilizzando le eventuali misure storiche ottenute dal Distributore Locale, ovvero utilizzando un proprio algoritmo di stima. Il fornitore s’impegna altresì a conguagliare detti consumi stimati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile, successivo alla messa a disposizione dei dati di misura da parte del Distributore Locale.

8. I corrispettivi di cui al precedente comma 2 saranno aggiornati mensilmente:
- per le **Utenze Multiorarie** di cui al precedente comma 2, per ciascuna Fascia Oraria, sulla base del “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti – Mercato del giorno prima) del GME, relativo al mese di prelievo, pubblicato dal GME medesimo sul proprio sito internet (al momento della pubblicazione della presente gara: www.mercatoelettrico.org, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche).

8. ASSISTENZA ALLA FORNITURA

1. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione, dalla data di attivazione del Contratto, un numero di *Call Center* che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. richieste di informazioni circa il Contratto;
 - b. ricezione degli Ordinativi di Fornitura;
 - c. richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
 - d. richieste relative allo stato di avvio della fornitura, nonché di attivazione di nuove utenze;
 - e. richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
 - f. richieste inerenti agli adempimenti previsti in capo al Fornitore dal TIT e TIME.
2. In fase di adempimenti per la stipula del Contratto, il Fornitore, oltre al numero del Call Center di cui al precedente comma, dovrà nominare un *Responsabile della fornitura*, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il fornitore, di cui dovrà indicare nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare, indirizzo e- mail e indirizzo di posta elettronica. Il Responsabile della fornitura sarà referente nei confronti della stazione appaltante.



9. VERIFICHE ISPETTIVE

1. Durante tutta la durata del Contratto stipulato dal Consorzio Di Bonifica Centro, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, il Consorzio Di Bonifica Centro potrà effettuare apposite verifiche ispettive.
2. A tal fine il Consorzio Di Bonifica Centro - come da atto di determina del 19.03.2024 n°79 - si avvarrà della consulenza di una società specializzata in brokeraggio energetico, Genko s.r.l. (con sede in Pescara alla Strada comunale piana n. 3 – P.IVA/CF. 04256890403), che effettuerà anche un'attività di monitoraggio dei consumi di tutti i POD utilizzati dal Consorzio Di Bonifica Centro e oggetto di fornitura, al fine di monitorare i costi e i consumi energetici; inoltre, la società invierà prontamente alert al Consorzio Di Bonifica Centro al verificarsi di anomalie nei consumi, con segnalazione di eventuali interventi migliorativi per la risoluzione delle anomalie riscontrate.
3. Le attività di monitoraggio dovranno essere effettuate:
 - esaminando i consumi fatturati dai fornitori di servizi energetici, sia in termini di corretta applicazione delle tariffe che per tutti i costi accessori;
 - raffrontando i dati con il reale prelievo di consumo;
 - verificando eventuali difformità di costo rispetto ai contratti in essere;
 - inviando una segnalazione immediata in caso di riscontro di anomalie;
 - relazionando per iscritto con cadenza mensile sull'esito delle verifiche.

La società dovrà altresì:

- assistere il Consorzio Di Bonifica Centro nella redazione dei budget relativi ai costi energetici sulla base delle analisi dei dati di consumo, dei dati operativi delle sedi e di ogni altra decisione aziendale che abbia effetti sui costi energetici;
- fornire una previsione dei costi energetici di ogni sede e produrrà un report, segnalando eventuali scostamenti dal budget approvato;
- gestire tutte le pratiche connesse alle forniture;



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



- provvedere a comunicare al Consorzio Di Bonifica Centro il riscontro di eventuali erronee fatturazioni addebitate da parte dei fornitori dei servizi energetici e/o comunque di pagamenti corrisposti dalla cliente per somme non dovute;
 - garantire la riservatezza in merito all'oggetto del contratto non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico.
4. I costi per la complessiva attività di brokeraggio energetico e di consulenza tecnico-giuridica espletati dalla società incaricata saranno a carico del Fornitore e sono pari a 250 €/POD/anno.
5. Considerando le 88 utenze oggetto della gara, l'importo per singolo anno di fornitura è di € 22.000,00, per un totale di € 33.000,00 (per i 18 mesi di fornitura), che potrà subire variazioni con l'attivazione di nuove forniture.
- La società aggiudicataria e fornitrice del servizio di energia elettrica dovrà corrispondere l'importo stabilito alla società entro trenta giorni dalla stipula del contratto con il Consorzio Di Bonifica Centro.
- Qualora venisse incrementato il numero di utenze, il Fornitore provvederà ad erogare l'importo dovuto alla società di ispezione entro trenta giorni dalla data di attivazione.
6. Il rapporto di pagamento intercorrerà tra il Fornitore aggiudicatario e la società specializzata in brokeraggio energetico, Genko s.r.l.
7. Le verifiche ispettive verranno effettuate presso la/e sede/i del Fornitore che, pertanto, dovrà attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.
8. L'Organismo di Ispezione, ovvero la società incaricata, su indicazioni del Consorzio Di Bonifica Centro, effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sul Contratto e sui singoli contratti attuativi (forniture dei singoli Punti di Prelievo).

10. NUOVE CONNESSIONI ED UTENZE TEMPORANEE

1. La richiesta di nuove connessioni, anche temporanee, avviene mediante invio da parte del Consorzio Di Bonifica Centro di un apposito Ordinativo di Fornitura, comprensivo delle informazioni del/i Punto/i di Prelievo da allacciare secondo il dettaglio di cui ad uno schema che sarà redatto dall'Amministrazione, da denominarsi presumibilmente Nuove connessioni.



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



2. Successivamente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, al fine di perfezionare il suddetto allaccio, l'Amministrazione è tenuta a compilare e trasmettere l'eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore. Tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo emesso dal Distributore Locale, entro il termine di validità dello stesso. Il Consorzio Di Bonifica Centro, ai fini del buon esito della suddetta connessione, è altresì tenuto ad effettuare gli eventuali interventi che il Fornitore o il gestore della rete richieda.
3. L'effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito degli adempimenti di cui al precedente comma. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni eventuale variazione della data di attivazione della fornitura.
4. Qualora per cause imputabili all'Amministrazione non si concludano gli adempimenti di cui al precedente comma 3, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto, relativo alle nuove connessioni, s'intenderà risolto di diritto.
5. Le forniture conseguenti alle nuove connessioni alla rete sono esclusivamente a Prezzo Variabile a 18 mesi, con una durata di 18 mesi dalla rispettiva data di attivazione della fornitura.
6. Per le utenze temporanee, nel limite di 18 mesi di durata, fanno fede le durate richieste nell'Ordinativo di Fornitura dall'Amministrazione contraente.
7. È facoltà dell'Amministrazione richiedere che la scadenza delle forniture di cui al comma 5, venga allineata a quella di precedenti contratti attuativi attivi, nell'ambito del medesimo Contratto.
8. Sono a carico dell'Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione del nuovo allaccio. Inoltre, l'Amministrazione è tenuta a corrispondere al Fornitore un contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuova connessione pari ad Euro € 25,86.

11. FATTURAZIONE

1. La fatturazione dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa in vigore in formato digitale.
Trova applicazione l'art.17-ter del DPR 633/1972.



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



La fatturazione dell'energia elettrica somministrata avrà **periodicità mensile** ed avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi dei Punti di Prelievo, sempre che tali dati siano resi noti al Fornitore dal Distributore.

Il Fornitore avrà facoltà di utilizzare eventuali propri sistemi di rilevazione dati e/o propri sistemi statistici ai fini della fatturazione, riservandosi di effettuare eventuali conguagli al ricevimento dei dati da parte del Distributore. Inoltre, per i corrispettivi che vengono determinati mensilmente a consuntivo da TERNA, la fatturazione sarà effettuata, per il mese di competenza, assumendo provvisoriamente il valore noto più recente e, successivamente, verrà effettuato il conguaglio con i valori corretti di pertinenza di tale mese resi noti da TERNA.

Il Fornitore metterà a disposizione dell'Amministrazione contraente un servizio **fatturazione aggregata**, che consenta di gestire un minor numero di documenti contabili.

2. Il Fornitore è altresì obbligato a rendere disponibile all'Amministrazione contraente con almeno 5 utenze in fornitura nell'ambito del presente Contratto, un servizio di reportistica con cadenza mensile secondo modalità stabilite dal Fornitore medesimo e che saranno rese note tramite all'attivazione del Contratto.

Il report mensile deve contenere, per ogni POD attivo, il seguente set minimo di informazioni:

- POD;
- Ragione Sociale;
- codice fiscale e P. IVA associate al POD;
- Indirizzo POD;
- tipologia di utenza, tensione di consegna;
- consumo di energia attiva ripartito nelle rispettive fasce orarie di consumo di pertinenza del POD (F0, F1, F2, F3) e relativo mese cui il consumo è riferito;
- perdite di Rete standard eventualmente ripartite nelle rispettive fasce orarie di consumo di pertinenza del POD (F0, F1, F2, F3) e relativo mese cui il consumo è riferito;
- consumo di energia reattiva eventualmente ripartito nelle fasce orarie di consumo di pertinenza del POD (F0, F1, F2, F3) o, in alternativa, il cosφ totale o eventualmente ripartito nelle fasce orarie di consumo di pertinenza del POD (F0, F1, F2, F3);
- potenza disponibile, potenza impegnata e potenza massima mensile prelevata;



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



- eventuale presenza di applicazione CTS;
- importo servizi di vendita;
- importo servizi di dispacciamento;
- imponibile;
- importo IVA.

12. PAGAMENTI

1. Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario con valuta fissa, sulla base delle coordinate bancarie rese note dal Fornitore, entro il trentesimo giorno successivo alla ricezione del flusso informativo inviato a mezzo posta elettronica all'indirizzo consorziocentro@pec.bonificacentro.it.
Nel caso in cui tale giorno sia festivo, il pagamento sarà effettuato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
2. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
3. In caso di ritardo nei pagamenti, tenuto conto della finalità di servizio pubblico svolto dal Consorzio di Bonifica Centro, **il Fornitore non potrà sospendere la fornitura o richiedere la risoluzione del contratto, avendo diritto alla corresponsione degli interessi definiti all'art. 2 del D.Lgs. 231/2002**, da corrispondere nella misura e con le modalità stabilite dal medesimo D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii..
4. La valutazione degli interessi sarà effettuata con una specifica distinta, contenente l'elenco ed il dettaglio delle fatture di energia elettrica pagate in ritardo rispetto ai termini previsti. Il pagamento degli interessi sarà effettuato dietro presentazione di specifica fattura.
5. Nel caso in cui il Consorzio di Bonifica Centro rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, il Fornitore verrà chiamato a fornire, entro 5 (cinque) giorni dalla data della segnalazione, le proprie controdeduzioni.



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



6. Il Fornitore, ove si ravvisasse la fondatezza della contestazione, dovrà provvedere ad emettere prontamente nota di credito relativamente ai consumi non dovuti, il cui valore sarà conguagliato dal Consorzio di Bonifica Centro con il pagamento della prima fattura in scadenza.
7. In caso di mancato riscontro alla contestazione avanzata il Consorzio di Bonifica Centro sospenderà il pagamento della fattura contestata. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura, a pena di risoluzione del contratto. Il fornitore si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.136/2010 e ss.mm.ii.
8. Per la disciplina dei pagamenti si rende noto che il Consorzio di Bonifica Centro è tenuto all'applicazione del meccanismo dello split payment, di cui al D.L. 50/2017 e s.m.i.

13. FLUSSO DATAMART

1. Il Fornitore s'impegna a fornire al Consorzio Di Bonifica Centro alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati dal Consorzio Di Bonifica Centro. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dal Consorzio Di Bonifica Centro, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione saranno indicati dal Consorzio Di Bonifica Centro in un apposito schema che sarà all'uopo redatto.

14. VOLTURE

1. La richiesta di voltura avviene mediante invio da parte dell'Amministrazione di un apposito Ordinativo di Fornitura comprensivo delle informazioni del/i Punto/i di Prelievo da volturare secondo il dettaglio che sarà indicato appositamente in uno schema redatto dal Consorzio Di Bonifica Centro.
2. Per poter effettuare una richiesta di voltura il Contratto deve essere attiva e l'utenza da volturare deve essere già in fornitura nel medesimo Contratto.
3. La richiesta di voltura non consente il passaggio da una tipologia di fornitura ad un'altra.
4. A seguito della voltura, il Fornitore porta a completamento quanto attivato con l'ODA originario, sia in termini di tipologia della fornitura che di durata della fornitura.



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



5. Sono a carico dell'Amministrazione esclusivamente gli eventuali costi addebitati dal distributore locale per effettuare la voltura.